Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1629.

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Cortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale femminile di Stato di Cortona (Arezzo) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Cortona (Arezzo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:

sarta per donna (triennale).

2. Scuola professionale per il settore propaganda pubblicitaria con sezione per:

addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi prepartori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenzate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dalla preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di matèrie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche-pratiche.

Il consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la

opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 46.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 162. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale femminile di Stato di Cortona (Arezzo)

N. 1 sezione per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale); per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 69 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1630.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Potenza già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Potenza una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezione per:

addetto agli uffici turistici (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 82.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 164. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Potenza

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto agli uffici turistici (triennale);
per complessive classi n. 11

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 252 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1631.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Cervia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Cervia (Ravenna), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Cervia (Ravenna) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi albergheri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per i titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella orga-

nica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.550.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 163. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Cervia (Ravenna)

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 10

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1632.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Portogruaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1733;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Portogruaro (Venezia) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Portogruaro (Venezia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio per la trasformazione della scuola profesionale coordinata con l'istituto professionale per il commercio «Bandiera e Moro» di Venezia prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1733.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; materie di tecnica professionale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; contabilità a macchina; economia domestica; disegno professionale; storia dell'arte; merceologia e contabilità; igiene; dattilografia e tecnica della duplicazione; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due

esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico del consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 39.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 165. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Portogruaro (Venezia)

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
per complessive classi n. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 109 settimanali.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1633.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Teramo già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Teramo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
stenodattilografo (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 39.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 166. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Teramo

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per stenodattilografo (biennale);
per complessive classi n. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 107 settimanali.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Attribuzione della competenza della soprintendenza alle antichità di Agrigento della circoscrizione territoriale della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerato la necessità di dare una migliore organizzazione alla tutela archeologica della Regione siciliana;

Visto la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Visto la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, art. 13;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite, espresso nella seduta del 18 ottobre 1968;

Decreta:

E' attribuita alla competenza della soprintendenza alle antichità di Agrigento la circoscrizione territoriale della provincia di Enna, già facente parte della circoscrizione territoriale della soprintendenza alle antichità di Siracusa, con decorrenza dal 1° marzo 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1969
Registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 104

(6764)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Rotondella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera del 2 marzo 1966, con il quale è stato deliberato il vincolo della fascia costiera sita nei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro e Nova Siri in provincia di Matera;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 1968 con cui è stato perfezionato il vincolo sopracitato;

Considerato che per una involontaria omissione non fu inserito nel predetto verbale del 2 marzo 1966 il comune di Rotondella, situato tra quello di Policoro e Nova Siri e facente parte, anche esso con gli altri, del litorale Jonico della provincia di Matera;

Visto che la sopramenzionata commissione provinciale di Matera, nell'adunanza del 20 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il territorio comune di Rotondella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rotondella (Matera);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte del litorale Jonico della provincia di Matera, forma anch'essa, come i comuni limitrofi, un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, essa costituisce un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

Il territorio comunale di Rotondella (Matera), sito tra il comune di Policoro e Nova Siri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Rotondella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 giugno 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Matera

Seduta del 20 marzo 1968

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti del mese di marzo alle ore undici, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, a seguito di regolare convocazione fatta a mezzo di lettera raccomandata n. 3/7055 del giorno 11 marzo 1968, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

Sono presenti:

(*Omissis*).

Quindi si passa alla trattazione del seguente argomento segnato al n. 2 dell'ordine del giorno: « Rettifica verbale 2 marzo 1968 inserendo « Rotondella » fra i nomi di Policoro e Nova Siri per vincolo paesistico già deliberato su tutto il litorale Jonico della provincia di Matera ».

Il presidente fa noto che per una involontaria omissione non fu invitato alla riunione di questa commissione del 2 marzo 1966 il sindaco del comune di Rotondella e non fu inserito nel relativo verbale fra i comuni costieri anche quello di Rotondella.

Resosi, pertanto, necessario provvedere alla rettifica, propone che questa sia eseguita con l'inserire nel primo comma della parte dispositiva del verbale in data 2 marzo 1966, riflettente il vincolo paesistico della costa Jonica, fra i nomi dei comuni di Policoro e di Nova Siri, quello del comune di « Rotondella ».

(*Omissis*).

Si passa alla trattazione dell'argomento: « Ampliamento del vincolo esistente su parte del territorio di Matera nella zona della Murgia ».

(*Omissis*).

La commissione ad unanimità di voti delibera di ampliare, come di fatto amplia, il vincolo esistente su parte del territorio del comune di Matera, aggiungendo a quanto già vincolato della Murgia una ulteriore zona, come risulta dall'allegato grafico, il cui perimetro è il seguente:

a nord lungo la strada statale n. 7 Appia, denominata in mappa catastale strada provinciale Matera-Laterza (confine sud fogli numeri 53 e 54) partendo dal ponte sul torrente Gravina fino al limite del foglio di mappa n. 76;

a est segue il confine ovest dei fogli di mappa numeri 76 e 75 fino alla confluenza della costa sinistra del colatoio di Tempa Rossa — denominato in mappa Tempa Rosa — nel torrente Gravina;

a sud segue la costa alta destra del torrente Gravina (confine nord dei fogli di mappa numeri 107 e 105) fino al limite del vecchio vincolo;

a ovest segue il confine della zona già vincolata e prosegue (confine est foglio n. 72) lungo il costone destro del torrente Gravina fino al ponte sul medesimo lungo la strada statale n. 7 Appia denominata nella mappa catastale strada provinciale Matera-Laterza.

(*Omissis*).

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1969.

Approvazione della delibera relativa all'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex casse pie per i giornalisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'istituto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto adottata nella riunione del 31 maggio 1968, concernente la sostituzione, con effetto dal 1° luglio 1968 del secondo e terzo comma dell'art. 38 del regolamento di previdenza ed assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la delibera — tendente ad unificare il trattamento di pensione dei soci delle ex casse pie, titolari di altra pensione a carico dell'istituto, a quelle degli altri soci, d'importo pari al trattamento minimo previsto dal regolamento di previdenza — pur non conciliandosi con i principi vigenti in materia di cumulo di pensioni, assume scarsa rilevanza, per gli oneri che

ne conseguono di circa lire 15 milioni annui integralmente coperti dalle disponibilità dell'istituto e per il numero dei beneficiari limitato e in via di eliminazione;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata il 31 maggio 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La delibera è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 5 e 38 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la misura dell'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex casse pie, al trattamento minimo di pensione previsto per i pensionati dell'istituto;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° luglio 1968, del secondo e del terzo comma dell'art. 38 del regolamento, con il seguente:

« L'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex casse pie per i giornalisti, disciolte con la legge 31 dicembre 1928, n. 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette casse, è stabilito in misura pari al trattamento minimo della pensione previsto al terzo comma del precedente art. 5 ».

Roma, addì 31 maggio 1968

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Nomina del direttore generale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Vista la lettera prot. n. 10/Ris, in data 12 giugno 1969, con la quale il presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 1969, designa quale direttore generale dell'ente stesso, l'avv. Antonio Caiola;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 257/1966;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, l'avv. Antonio Caiola, è nominato direttore generale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6829)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dello elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968 e 12 febbraio 1969, contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del già citato decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 indicato in epigrafe, è modificato come segue:

TITOLO I

CONSERVATIVI

A) *Antimicrobici*

E 200 Acido sorbico
E 201 Sodio sorbato
E 202 Potassio sorbato

L'impiego è esteso alle preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate per lo yogurt alla frutta alla dose massima di 2 g/kg, purché il contenuto nel prodotto finito non superi 0,2 g/kg (fino al 30 giugno 1971) (1).

TITOLO III

Tensioattivi

E 445 Mono e digliceridi di acidi grassi alimentari esterificati con uno degli acidi seguenti: acetico, tartarico o diacetiltartarico.

L'impiego è esteso al pane speciale, con l'aggiunta di grassi di cui all'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580 alla dose massima dello 0,2 % (sul prodotto finito).

TITOLO VI

Sostanze per il trattamento in superficie

Olio di vaselina.

Le caratteristiche di purezza previste dal decreto ministeriale 28 luglio 1967 sono sostituite da quelle fissate per l'olio di vaselina destinato all'impiego nel settore delle materie plastiche di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969.

---

(1) I contenitori delle preparazioni suddette devono riportare la concentrazione dell'additivo, nonché l'indicazione: « da impiegare nella preparazione di yogurt alla frutta ».

TITOLO VII

Vari

Biossido di silicio idrato:

Sale superiore da tavola alla dose massima di 500 mg/kg.

Biossido di silicio idrato:

Caratteristiche di purezza.

SiO_2,	non meno di 89 % (calcolato sull'anidro)
Perdita all'essiccamento,	non più di 5 %
Perdita per ignizione a 600°C,	non più di 6 %
Metalli pesanti,	non più di 30 mg/kg
Arsenico,	non più di 3 mg/kg
Piombo,	non più di 10 mg/kg
Altri sali solubili,	non più di 5 %

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6690)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Autorizzazione alla società «Fiduciaria generale e di revisioni contabili S.r.l.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attazione della citata legge 23 novembre 1939 n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società «Fiduciaria generale di revisioni contabili, società a responsabilità limitata», con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accettata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La società «Fiduciaria generale di revisioni contabili, società a responsabilità limitata», con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(6826)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Poggio Sannita.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il consigliere di 1ª classe dott. Luigi Piscopo.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni problemi più urgenti di quella civica azienda, quali la revisione del regolamento organico e la esecuzione di lavori pubblici, curando la definizione di numerose altre questioni specie per il riassetto delle finanze comunali.

Occorre, però, ancora provvedere all'esame di importanti e fondamentali problemi relativi alla sistemazione di vari servizi di interesse generale ed attinenti alla sistemazione di strade interne, alla costruzione e riparazione di alcuni edifici scolastici, alla costruzione di acquedotti rurali, all'ammodernamento della casa comunale, alla costruzione di un mercato coperto, alla sistemazione ed ampliamento del cimitero, nonchè all'approvazione della perimetrazione del centro abitato e del piano di fabbricazione.

Tali provvedimenti ed iniziative si appalesano indispensabili per la civica azienda, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe, nell'attuale momento, pregiudizievole per gli stessi interessi del comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 15 luglio 1969

Il prefetto: DONADONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il consigliere di 1ª classe dott. Luigi Piscopo;

Considerato che è pertanto scaduto il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata ai sensi di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale di Poggio Sannita, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Luigi Piscopo con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1969, è prorogata, a' termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

Campobasso, addì 15 luglio 1969

Il prefetto: DONADONI

(6951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vacanza delle cattedre di analisi matematica 1ª e di topografia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, sono vacanti le cattedre di analisi matematica 1ª e di topografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6924)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico « Omodeo » di Mortara, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia del 4 giugno 1969, il preside del liceo scientifico « Omodeo » di Mortara (Pavia), in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla famiglia Calciati la somma di lire 100.000 (centomila) per la borsa di studio intitolata « Angela Calciati ».

(6434)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Furto di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 138-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bufalini Angeli Sesto, con sede in Roma, via Taro, n. 27, ha denunciato all'ufficio metrico e del saggio dei marchi dei metalli preziosi di Roma il furto dei quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 138-ROMA », a suo tempo assegnati alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Roma.

(6533)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 60-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 60-AR », a suo tempo assegnati alla ditta « S.A.F.O.R. » di Rossi Ruggero, con sede in Capolona (Arezzo), via Vittorio Veneto, n 84.

(6532)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 27-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 27 BS », a suo tempo assegnata alla ditta « Argenteria Lozzi » di Zanolli Roberto, con sede in Brescia, via Bassiche, n. 4.

(6527)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-MC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-MC », a suo tempo assegnati alla ditta Santini Annunziata, con sede in Recanati (Macerata).

(6529)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 8-NO », a suo tempo assegnati alla ditta Andenna Lino, con sede in Novara, corso Italia, n. 8.

(6530)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 14-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 14-RE », a suo tempo assegnati alla ditta Micheletti Livio, con sede in Reggio Emilia, via Emilia S. Stefano, n. 20/A.

(6531)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 87-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati ventisei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 87-TO », a suo tempo assegnati alla ditta Furst Maurizio, con sede in Torino, via Roma, n. 330.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri dodici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(6528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali a vendere al comune di Arezzo la fascia di terreno adiacente il collegio « S. Caterina » di proprietà dell'istituto.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.4/5975, in data 8 luglio 1969, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato a vendere al comune di Arezzo la fascia di terreno adiacente il collegio « S. Caterina), larga mt. 2,50 e lunga mt. 92 circa, per una superficie complessiva di mq. 230, al prezzo di L. 920.000 (novecentoventimila).

(6601)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.549.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6715)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.314.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6716)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.080.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(6717)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.445.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6718)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Caramanico Terme (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.934.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6719)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.686.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6720)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.751.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6721)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.142.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6722)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.899.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6723)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.406.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6724)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.059.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6725)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.082.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6726)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.614.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6727)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.115.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6728)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.379.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6729)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.584.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6659)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6660)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6661)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.692.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6662)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.531.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6663)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.722.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6664)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6665)

Autorizzazione al comune di Osini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Osini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6666)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.885.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6667)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.198.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6668)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.216.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6669)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.912.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6670)

Autorizzazione al comune di S. Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di S. Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.214.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6671)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6673)

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di S. Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.123.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(6672)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.134.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6674)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.929.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6675)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.978.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6676)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 luglio 1969

(6565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 21

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	531.948	Figli nati e nascituri di Bigatti Ines, ved. Poletto e di Bigatti Pietro fu Pietro Antonio, sopraviventi al momento della morte del rispettivo padre o madre, eredi indivisi di Colombo Giuseppe fu Carlo, dom. in Torino *Annotazione*: la rendita è soggetta a devoluzione secondo le disposizioni testamentarie del dante causa Colombo Giuseppe fu Carlo, giusta il testamento olografo 25 febbraio 1919, pubblicato in atti dal notaio Gallauresi di Milano, addì 2 dicembre 1919	223.300

Roma, addì 14 luglio 1969

(6833)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	104,50	102,00	94,05	91,80
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,30	98,55	90,27	88,70
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	85,60	83,85	77,04	75,47
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,10	94,60	87,39	85,14
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,50	94,00	86,85	84,60
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	96,20	93,70	86,58	84,33
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	95,60	93,10	86,04	83,79
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	100,35	97,60	90,32	87,84
9	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1968-1983)	101,45	98,70	91,31	88,83
10	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	101,30	98,80	91,17	88,92
11	» » » 5,50 % 1976	102,80	100,05	92,52	90,05
12	» » » 5 % 1977	101,70	99,20	91,53	89,28
13	» » » 5,50 % 1977	102,20	99,45	91,98	89,51
14	» » » 5,50 % 1978	102,15	99,40	91,94	89,46
15	» » » 5,50 % 1979	102,25	99,50	92,03	89,55
16	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° gennaio 1970	102,55	100,05	92,30	90,05
17	» » » 5 % 1° gennaio 1971	102,50	100,00	92,25	90,00
18	» » » 5 % 1° aprile 1973	102,50	100,00	92,25	90,00
19	» » » 5 % 1° aprile 1974	102,50	100,00	92,25	90,00
20	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
21	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
22	» » » 5 % 1° gennaio 1977	102,50	100,00	92,25	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
23	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	70,50	69,00	63,45	62,10
24	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	76,45	73,95	68,81	66,56
25	Prestito obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-1988)	98,10	95,10	88,29	85,59
26	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	100,60	97,85	90,54	88,07
27	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
28	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,25	96,25	88,43	86,63
29	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
30	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
31	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
32	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	92,05	90,05	82,85	81,05
33	» » » » » 5 % - S.S. 1958/88 E	92,65	90,15	83,39	81,14
34	» » » » » 5 % - S.S. Olivicoltura	90,10	87,60	81,09	78,84
35	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	99,70	96,70	89,73	87,03
36	» 6 % (1965-1985) II »	99,80	96,80	89,82	87,12
37	» 6 % (1966-1986) I »	99,45	96,45	89,51	86,81
38	» 6 % (1966-1986) II »	99,50	96,50	89,55	86,85
39	» 6 % (1967-1987) I »	99,75	96,75	89,78	87,08
40	» 6 % (1968-1988) I »	99,60	96,60	89,64	86,94
41	» 6 % (1968-1988) II »	99,80	96,80	89,82	87,12
42	» 6 % (1969-1989)	100,65	97,65	90,59	87,89
43	» Europa 6 % (1965-1980)	99,70	96,70	89,73	87,03
44	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	99,05	96,05	89,15	86,45
45	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	99,15	96,15	89,24	86,54
46	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	98,95	95,95	89,06	86,36
47	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » III » (1968-1997)	99,90	96,90	89,91	87,21
48	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I » (1966-1995)	99,50	96,50	89,55	86,85
49	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II » (1967-1996)	100,70	97,70	90,63	87,93
50	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III » (1968-1997)	98,65	95,65	88,79	86,09
51	» » OO.PP. 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1997)	99,65	96,65	89,69	86,99

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
52	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	99,90	96,90	89,91	87,21
53	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. 1966-1983)	98,80	95,80	88,92	86,22
54	I.M.I. 6 % SS. « Autostrade » 1968-1998)	98,95	95,95	89,06	86,36
	Obbligazioni bancarie internazionali				
55	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	89,90	87,40	80,91	78,66
56	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977)	92,20	89,70	82,98	80,73
57	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985)	99,20	96,20	89,28	86,58
58	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986)	98,90	95,90	89,01	86,31
59	B.E.I. » » » » 6 % (1967-1987)	98,90	95,90	89,01	86,31
60	B.E.I. » » » » 6 % (1968-1988)	98,55	95,55	88,70	86,00
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
61	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64-62/93)	89,90	87,40	80,91	78,66
62	» » OO.PP. 6 % Serie trentennale	98,40	95,40	88,56	85,86
63	» » OO.PP. 5,50 % » »	93,30	90,55	83,97	81,50
64	» » OO.PP. 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
65	» » OO.PP. 6 % » » s.s. I emissione (1964-1984)	99,75	96,75	89,78	87,08
66	» » OO.PP. 6 % » » s.s. II » (1965-1985)	99,70	96,70	89,73	87,03
67	» » OO.PP. 6 % » » s.s. III » (1966-1986)	99,65	96,65	89,69	86,99
68	» » OO.PP. 6 % Dotazione I emissione (1966-1985)	99,65	96,65	89,69	86,99
69	» » OO.PP. 6 % » II » (1966-1986)	99,55	96,55	89,60	86,90
70	» » OO.PP. 6 % Int. Stat. s.s. I emissione (1966-1986)	99,45	96,45	89,51	86,81
71	» » OO.PP. 6 % » » s.s. II » (1967-1987)	99,35	96,35	89,42	86,72
72	» » OO.PP. 6 % » » s.s. III » (1968-1988)	99,20	96,20	89,28	86,58
73	» » OO.PP. 6 % » » s.s. IV » (1969-1989)	98,65	95,65	88,79	86,09
74	» » OO.PP. 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	99,10	96,10	89,19	86,49
75	» » OO.PP. 5% Città di Roma (I emissione)	95,80	93,30	86,22	83,97
76	» » OO.PP. 5 % Città di Milano (I emissione)	86,50	84,00	77,85	75,60
77	» » OO.PP. 5 % » » (II emissione)	92,70	90,20	83,43	81,18
78	» » OO.PP. 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emissione)	96,05	93,55	86,45	84,20
79	» » OO.PP. 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	100,45	97,70	90,41	87,93
80	» » OO.PP. 5,50 % » (» » 1953)	99,90	97,15	89,91	87,44
81	» » OO.PP. 5,50 % » (» » 1955)	98,50	95,75	88,65	86,18
82	» » OO.PP. 5,50 % » (» » 1959)	96,50	93,75	86,85	84,38
83	» » OO.PP. 5 % » (» » 1960)	92,15	89,65	82,94	80,69
84	» » OO.PP. 5 % » (» » 1961)	92,15	89,65	82,94	80,69
85	» » OO.PP. 6 % » (» » 1965) I em.	99,65	96,65	89,69	86,99
86	» » OO.PP. 6 % » (» » 1965) II em.	99,60	96,60	89,64	86,94
87	» » OO.PP. 6 % » (» » 1966) I em.	99,55	96,55	89,60	86,90
88	» » OO.PP. 6 % » (» » 1966) II em	99,45	96,45	89,51	86,81
89	» » OO.PP. 6 % » (» » 1967)	99,45	96,45	89,51	86,81
90	» » OO.PP. 6 % » (» » 1969)	98,75	95,75	88,88	86,18
91	» » OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	92,00	89,50	82,80	80,55
92	» » OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	92,60	90,10	83,34	81,09
93	» » OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	92,55	90,05	83,30	81,05
94	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	99,80	96,80	89,82	87,12
95	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	99,70	96,70	89,73	87,03
96	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	99,60	96,60	89,64	86,94

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
97	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	99,50	96,50	89,55	86,85
98	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	99,35	96,35	89,42	86,72
99	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	99,30	96,30	89,37	86,67
100	» » OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	99,05	96,05	89,15	86,45
101	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	99,30	96,30	89,37	86,67
102	» » » 6 % (1968-1988) I-II-III tr.	99,10	96,10	89,19	86,49
103	I.R.I. 6 % (1955-56-67) ventennale	101,05	98,05	90,95	88,25
104	» 6 % (1956-1974)	102,70	99,70	92,43	89,73
105	» 6 % (1957-1975)	102,65	99,65	92,39	89,69
106	» 6 % (1958-1974)	102,40	99,40	92,16	89,46
107	» 6 % (1958-1978)	102,50	99,50	92,25	89,55
108	» 5,50 % (1959-1979)	95,50	92,75	85,95	83,48
109	» 5,50 % (1960-1980)	95,00	92,25	85,50	83,03
110	» 5,50 % (1961-1986)	93,65	90,90	84,29	81,81
111	» 5,50 % (1963-1983)	94,45	91,70	85,01	82,53
112	» 6 % (1964-1982)	99,80	96,80	89,82	87,12
113	» 6 % (1965-1983)	99,80	96,80	89,82	87,12
114	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,80	99,80	92,52	89,82
115	» 5,50 %Elettricità (1957-1977) optate	98,45	95,70	88,61	86,13
116	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	100,20	97,20	90,18	87,48
117	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	103,00	100,00	92,70	90,00
118	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,55	99,55	92,30	89,60
119	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	102,20	99,20	91,98	89,28
120	» (» » ») 6 % 1964-1979)	102,60	99,60	92,34	89,64
121	» (» » ») 6 % (1966-1981)	99,80	96,80	89,82	87,12
122	» (» » ») 5,50 % GELA (1960)	95,60	92,85	86,04	83,57
123	» (» » ») SUD 6 % 1959-1976)	100,80	97,80	90,72	88,02
124	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	96,70	93,95	87,03	84,56
125	» (» » ») » 5,50 % (1971-1978)	96,30	93,55	86,67	84,20
126	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie .	94,80	92,05	85,32	82,85
127	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V » .	85,50	82,75	76,95	74,48
128	» (» » ») » 5,50 % 1962-1981) VI » .	95,35	92,60	85,82	83,34
129	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	96,90	94,15	87,21	84,74
130	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII » .	96,45	93,70	86,81	84,33
131	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	100,05	97,05	90,05	87,35
132	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	93,45	90,70	84,11	81,63
133	» (» ») 6 % (1965-1985)	99,70	96,70	89,73	87,03
134	» (» ») 6 % (1967-1987)	99,15	96,15	89,24	86,54
135	» (» ») 6 % (1968-1988)	99,45	96,45	89,51	86,81
136	» (» ») 6 % (1968-1986)	99,85	96,85	89,87	87,17
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
137	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	96,25	93,50	86,63	84,15
138	» 5,50 % (1962-1976) IV »	96,00	93,25	86,40	83,93
139	» 5,50 % (1962-1977) V »	95,00	92,25	85,50	83,03
140	» 5,50 % (1962-1977) VI »	94,50	91,75	85,05	82,58
141	» 5,50 % (1963-1978) VII »	94,30	91,55	84,87	82,40
142	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	94,25	91,50	84,83	82,35
143	» 6 % (1964-1979) IX »	98,55	95,55	88,70	86,00
144	» 6 % (1964-1979) X »	98,25	95,25	88,43	85,73
145	» 6 % (1965-1980) XI »	98,30	95,30	88,47	85,77
146	» 6 % (1966-1981) XII »	98,25	95,25	88,43	85,73
147	» 6 % (1967-1982) XIII »	98,10	95,10	88,29	85,59

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
148	ISVEIMER 6 % (1967-1982) XIV emissione	98,10	95,10	88,29	85,59
149	» 6 % (1968-1983) XV »	98,00	95,00	88,20	85,50
150	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	92,20	90,45	82,98	81,41
151	» » » » 4 %	90,10	88,10	81,09	79,29
152	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
153	» » » » 5 % serie ord.	91,10	88,60	81,99	79,74
154	» » » » 5 % IX serie	102,00	99,50	91,80	89,55
155	» » » » 5 % XI »	101,50	99,00	91,35	89,10
156	» » » » 5 % XIII »	101,45	98,95	91,31	89,06
157	» » » » 5 % XIV »	102,85	100,35	92,57	90,32
158	» » » » 5 % XVI »	101,55	99,05	91,40	89,15
159	» » » » 5 % XIX »	101,35	98,85	91,22	88,97
160	» » » » 5 % XX »	102,00	99,50	91,80	89,55
161	» » » » 5 % XXI »	102,30	99,80	92,07	89,82
162	» » » » 5 % XXII »	100,55	98,05	90,50	88,25
163	» » » » 5 % XXIII »	100,80	98,30	90,72	88,47
164	» » » » 5 % XXV »	102,50	100,00	92,25	90,00
165	» » » » 5 % XXVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
166	» » » » 5 % XXVIII »	101,35	98,85	91,22	88,97
167	» » » » 5 % XXX »	102,00	99,50	91,80	89,55
168	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,30	86,30	79,47	77,67
169	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
170	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
171	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	97,75	89,55	87,08
172	» » » » » 5,50 % I emissione 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
173	» » » » » 5,50 % II » 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
174	» » » » » 5,50 % III e V emiss. s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
175	» » » » » 5,50 % IV e VI emiss s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
176	» » » » » 5,50 % VII emiss. s.o. 1999	99,25	96,50	88,33	86,85
177	» » » » » 6 % s.s. 1988 - 1990 - 1992 - 1995 1996 - 1997 - 1998 - 1999	104,50	101,50	94,05	91,35
178	» » » » » 6 % II - III - XVIII - XX - XXIV XXV - XXIX - XXXII - XXXIV XXXV - XXXVII - XXXIX XLIII s.o.	103,75	100,75	93,38	90,68
179	» » » » » 6 % IX - XI - XIV - XV s.o.	103,25	100,25	92,93	90,23
180	» » » » » 6% XXI - XXVII - XXVIII XXXI - XXXIII - XXXVI XXXVIII - XL - XLI XLII s.o.	104,50	101,50	94,05	91,35
181	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	92,80	90,30	83,52	81,27
182	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	90,80	88,80	81,72	79,92
183	» » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
184	» » » » » » OO.PP. 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
185	Istituto Credito Sportivo 6 %	99,50	96,50	89,55	86,85
186	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
187	» » » (Quindicennale) 5 %	93,75	91,25	84,38	82,13
188	» » » (Ventennale) 5 %	92,00	89,50	82,80	80,55
189	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 % I serie	98,10	95,60	88,29	86,04
190	» » » 5 % II serie	96,05	93,55	86,45	84,20
191	» » V. E. di Palermo 5 % I serie	96,45	93,95	86,81	84,56
192	» » » » 5 % II serie	94,15	91,65	84,74	82,49
193	» » » di Calabria e Lucania 5 %	93,20	90,70	83,88	81,63
194	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
195	» » (» » ») OO.PP. 5 % I serie	91,50	89,00	82,35	80,10
196	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	96,90	94,15	87,21	84,74
197	» » » 5,50 % (1963-1978)	95,10	92,35	85,59	83,12
198	» » » 6 % (1964-1979)	100,95	97,95	90,86	88,16
199	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	98,20	95,20	88,38	85,68

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
200	Credito Industriale Sardo 6 % (1965-1980) II emissione	97,40	94,40	87,66	84,96
201	» » » 6 % (1966-1981)	97,45	94,45	87,71	85,01
202	» » » 6 % (1968-1983)	97,25	94,25	87,53	84,83
203	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 %	93,00	90,50	83,70	81,45
204	» » » » - Credito Alb, e Tur. 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
205	» » » » - Sez. Op. Pub. 5 %	90,15	87,65	81,14	78,89
206	» » » » - Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II Tr	99,00	96,00	89,10	86,40
207	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
208	» » 5 %	97,45	94,95	87,71	85,46
209	» » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
210	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	99,80	96,80	89,82	87,12
211	» » » 6 % (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,80	95,80	88,92	86,22
212	» » » 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	98,60	95,60	88,74	86,04
213	Banco di Napoli 4 %	93,00	91,00	83,70	81,90
214	» » 5 %	93,45	90,95	84,11	81,86
215	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
216	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
217	» » » » » » 5 %	98,45	95,95	88,61	86,36
218	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
219	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
220	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
221	» » » 5 % II serie	97,70	95,20	87,93	85,68
222	» » » 5 % III serie	97,70	95,20	87,93	85,68
223	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
224	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
225	» » » 5 % OO. PP	97,50	95,00	87,75	85,50
226	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,20	92,45	84,78	83,21
227	» » » - » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
228	» » » - » 5 % OO. PP.	99,80	97,30	89,82	87,57
229	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	94,70	91,95	85,23	82,76
230	» » » » » 6 % trentennale s. o.	99,40	96,40	89,46	86,76
231	» » » » » 6 % ventennale s. o.	98,50	95,50	88,65	85,95
232	» » » » » 5,50 % 1946 Ed. II emiss. s. s.	97,75	95,00	87,98	85,50
233	» » » » » 6 % 1951 Edison s. s.	102,70	99,70	92,43	89,73
234	» » » » » 6 % 1955 » s. s.	101,30	98,30	91,17	88,47
235	» » » » » 6 % 1956 » s. s.	101,30	98,30	91,17	88,47
236	» » » » » 6 % s. s. Montecatini	100,35	97,35	90,32	87,62
237	» » » » » 6 % s. s. Export 1965	99,00	96,00	89,10	86,40
238	» » » » » 6 % s. s. » Quinquennali	101,70	98,70	91,53	88,83
239	» » » » » 6 % s. s. Export « A » 1968-1979)	98,90	95,90	89,01	86,31
240	» » » » » 6 % s. s. » « B »	99,30	96,30	89,37	86,67
241	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s. s. III emissione 1965-1980	99,90	96,90	89,91	87,21
242	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s. s. IV emissione 1965-1980	96,35	93,35	86,72	84,02
243	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s. s. V emissione 1966-1981	99,10	96,10	89,19	89,49
244	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,25	90,50	83,03	81,45
245	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,52	88,38
246	» » » » 5 %	93,50	91,00	84,15	81,90
247	Medio Credito Centrale 6 %	98,95	95,95	89,06	86,36
248	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - serie B 5 % 1941	95,95	93,45	86,36	84,11
249	» » » » » serie C 5 % 1948	91,45	88,95	82,31	80,06
250	» » » » » serie D 5 % 1953	90,60	88,10	81,54	79,29
251	» » » » » serie F 5 % 1963	93,35	90,85	84,02	81,77

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1969 valevole per il 2° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
252	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XVIII emissione Credito Navale)	101,70	98,70	91,53	88,83
253	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	103,30	100,30	92,97	90,27
254	» » » 6 % (XX »)	102,10	99,10	91,89	89,19
255	» » » 5 % (XXI »)	97,40	94,90	87,66	85,41
256	» » » 5 % (XXII »)	94,15	91,65	84,74	82,49
257	» » » 5 % (XXIII »)	91,80	89,30	82,62	80,37
258	» » » 5,50 % (XXIV »)	94,90	92,15	85,41	82,94
259	» » » 6 % (XXV »)	89,00	86,00	80,10	77,40
260	» » » 6 % (XXVI »)	98,40	95,40	88,56	85,86
261	» » » 6% Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963/80	99,40	96,40	89,46	86,76
262	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967/83	98,65	95,65	88,79	86,09
263	» » » 6 % Serie speciale 1964	103,30	100,30	92,97	90,27
264	I.M.I. Fin. Medie e picc. Ind. Manif. 6 % 1968/83	99,35	96,35	89,42	86,72

(6368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 21 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,15	628,45	628,45	628,48	628,40	628,15	628,42	628,48	628,15	628,60
$ Can.	581,35	581,50	581,40	581,60	581,30	581,35	581,50	581,60	581,35	581,35
Fr Sv.	145,91	145,95	146,03	145,975	145,90	145,91	145,96	145,975	145,91	145,97
Kr D.	83,46	83,47	83,52	83,485	83,50	83,46	83,48	83,485	83,46	83,46
Kr N.	87,94	87,97	87,95	87,96	88 —	87,94	87,965	87,96	87,94	87,95
Kr Sv.	121,53	121,60	121,60	121,585	121,50	121,53	121,60	121,585	121,53	121,60
Fol.	172,73	172,75	172,80	172,72	172,80	172,75	172,75	172,72	172,73	172,75
Fr B.	12,50	12,50	12,5075	12,5350	12,49	12,50	12,56	12,5350	12,50	12,50
Franco francese	126,30	126,36	126,40	126,375	126,30	126,30	126,38	126,375	126,30	126,30
Lst.	1501,50	1502,34	1502,30	1502,40	1501,50	1501,50	1502,25	1502,40	1501,50	1502,50
Dm. occ.	157,44	157,29	157,50	157,285	157,40	157,54	157,295	157,285	157,54	157,60
Scell. Austr.	24,34	24,34	24,3575	24,3520	24,30	24,33	24,35	24,3520	24,33	24,33
Escudo Port.	22,05	22,05	22,06	22,0575	22,05	22,05	22,05	22,0575	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,99	8,99	9 —	8,9975	9 —	8,99	8,9975	8,9975	8,99	8,99

Media dei titoli del 21 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni Esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,325
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,15
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,45
1 Dollaro canadese	581,55
1 Franco svizzero	145,967
1 Corona danese	83,482
1 Corona norvegese	87,962
1 Corona svedese	121,592
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,377
1 Lira sterlina	1502,325
1 Marco germanico	157,29
1 Scellino austriaco	24,351
1 Escudo Port.	22,054
1 Peseta Sp.	8,997

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di parte del poligono di tiro a segno di Lonato.

Con decreto interministeriale n. 429 del 30 giugno 1969 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di parte del poligono di tiro a segno di Lonato (Brescia), distinta nel catasto terreni con i mappali 9952, 10.017, 3452 e 9950 e nel catasto fabbricati con il mappale 3457 (parte) della superficie complessiva di mq. 6430.

(6549)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria con sede in Piedimonte d'Alife in liquidazione coatta.

Nella riunione del 9 luglio 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), in liquidazione coatta, l'avv. Domenico Falivene è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6943)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia) in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 giugno 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in amministrazione straordinaria, l'avv. Alessandro Bini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(6568)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Paolo di Civitate (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo di Civitate (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(6566)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione dei segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova e a sessantacinque posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 145, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 317, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 146, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 318, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Ritenuta l'opportunità di provvedere per la reciproca sostituzione dei segretari delle due suddette commissioni;

Decreta:

Il dott. Cristoforo Pascale, direttore di divisione del Ministero del tesoro, è sostituito, nell'incarico di segretario della commissione giudicatrice del concorso a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova indicato nelle premesse, dal dottor Stelio Gagliano, direttore di sezione dello stesso Ministero.

Il dott. Stelio Gagliano, direttore di sezione del Ministero del tesoro, è sostituito, nell'incarico di segretario della commissione giudicatrice del concorso a sessantacinque posti di vice segretario in prova indicato nelle premesse, dal dott. Cristoforo Pascale, direttore di divisione dello stesso Ministero.

La spesa presunta, relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 23

(6441)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2529/G del 3 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta nella provincia di Macerata;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna di sanitari di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di ostetriche condotte proposta dal collegio provinciale delle ostetriche e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e segg. del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicata è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Simone dott. Igino, direttore di sezione della prefettura di Macerata;

Cappuccilli dott. Pasquale, ispettore generale medico, medico provinciale di Ancona;

Mutti prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale civile di Camerino;

Furbetta dott. Carlo, specializzato in ostetricia;

Pieroni Gianna, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esplctate dal dott. Laia Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno a Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura di Macerata e del comune di Montefano.

Macerata, addì 26 giugno 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

(6390)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 621 del 31 maggio 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria consorziale del comune di Minturno vacante in provincia di Latina al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 922 del 3 aprile 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Paparella Raffaele	punti	74,402
2. Pascarella Antonio	»	68,436
3. Isabella Mariano	»	61,670
4. Poeta Mario	»	61,614
5. Amato Renato	»	60,697
6. Caruso Ennio	»	56,724
7. Crescenzi Brenno	»	49 —
8. Bianchi Serafino	»	42,420

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 5 luglio 1969

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 621 del 31 maggio 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1965;

Visto il sucessivo decreto n. 922 del 3 aprile 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 2151 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore in relazione a detta graduatoria di merito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paparella Raffaele è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Minturno (capo consorzio) Castelforte, SS. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interesasti.

Latina, addì 5 luglio 1969

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(6430)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.